

3. Modalità di espressione del voto

Il sistema per l'elezione della Camera e quello per l'elezione del Senato prevedono disposizioni analoghe con riguardo all'espressione del voto e alle caratteristiche della scheda elettorale (D.P.R. 361/1957, artt. 4, comma 2, 31 e 58; D.Lgs. 533/1993, artt. 11, comma 3 e 14).

L'elettore ha a disposizione una sola scheda, che riproduce i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, al di sotto, il contrassegno della lista a lui collegata, con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni delle liste collegate in una coalizione, con a fianco i candidati al collegio plurinominale, sono riprodotti sotto il nome del candidato al collegio uninominale cui sono collegate, su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. L'ordine delle coalizioni e delle liste sono stabiliti mediante sorteggio. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri (D.P.R. 361/1957, art. 31, commi 1, 2, 3 e 4).

Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. In tal caso il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata. Il voto è valido anche se sono apposti due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista collegata. Se l'elettore traccia il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Non è prevista l'espressione di preferenze¹³ (D.P.R. 361/1957, artt. 4, 58 e 59-*bis*; D.Lgs. 533/1993, art. 14).

Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso il voto è nullo (D.P.R. 361/1957, art. 59-*bis*, comma 3).

Le indicazioni sulle modalità di voto sono riportate in un apposito rettangolo nella parte esterna della scheda elettorale: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio" (D.P.R. 361/1957, art. 31, comma 5).